

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1072 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2016****che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni filtri in schiuma ceramica originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 14 agosto 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di alcuni filtri in schiuma ceramica originari della Repubblica popolare cinese («RPC») ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 («il regolamento di base»), mediante un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha avviato l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 1° luglio 2015 dalla Vesuvius GmbH («il denunciante»), che rappresenta più del 25 % della produzione totale dell'Unione dei filtri in schiuma ceramica in questione. La denuncia conteneva elementi di prova di dumping e di conseguente notevole pregiudizio sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.
- (3) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. Inoltre, la Commissione ha espressamente informato il denunciante, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità della RPC, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate all'avvio dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.
- (4) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

2. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (5) In data 8 marzo 2016 il denunciante ha ritirato la denuncia mediante lettera indirizzata alla Commissione.
- (6) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.
- (7) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento antidumping potesse essere chiuso poiché dall'inchiesta non erano emerse considerazioni tali da indurre a ritenere che tale chiusura fosse contraria all'interesse dell'Unione. Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni filtri in schiuma ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU C 266 del 14.8.2015, pag. 14).

- (8) La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di alcuni filtri in schiuma ceramica originari della RPC debba essere chiuso.
- (9) La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di filtri in schiuma ceramica caratterizzati da una porosità media inferiore o pari a 60 ppi (pori per pollice lineare) e da una resistenza agli sbalzi termici in grado di sopportare il cambiamento di temperatura causato dalla colata di metalli fusi, dalla temperatura ambiente a un minimo di 1 300 °C, prodotti con materiale ceramico diverso da quelli:

- di farine silicee fossili o di terre silicee simili o
- contenenti zirconio (diossido di zirconio ZrO₂) in quantità superiori al 50 % in peso,

originari della Repubblica popolare cinese e attualmente classificati con i codici NC ex 6903 10 00, ex 6903 20 10, ex 6903 20 90, ex 6903 90 10, ex 6903 90 90 ed ex 6909 19 00, è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
